

OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di

Giuseppe Battarino • Magistrato, collaboratore della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti e illeciti ambientali
Silvia Massimi • Consulente della Commissione bicamerale d'inchiesta

Ecoscienza intende avviare un osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, che metta a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge.

Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale **chiediamo ai lettori** (operatori del Sistema nazionale di protezione dell'ambiente e non solo) di **trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi**: decreti e ordinanze emessi nelle indagini preliminari, deleghe di indagine, provvedimenti cautelari, sentenze.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

L'introduzione nel codice penale di fattispecie delittuose di tutela del bene ambiente (con la legge 22 maggio 2015, n. 68) è il risultato di anni di attesa di un approccio efficace nel sistema penale italiano. L'ordinamento giuridico italiano trae, almeno formalmente, le sue origini nel modello di "civil law", ma risaputa, a livello sostanziale, è l'imprescindibile coesistenza di cultura giuridica e diritto vivente: in parole povere, le nuove leggi traggono incisività applicativa dagli interventi giurisprudenziali della Corte di cassazione.

A oggi, trascorsi quasi tre anni dall'intervento normativo, risultano portate all'attenzione dei giudici di legittimità ancora poche questioni, tutte incidentali, relative all'applicazione di misure cautelari.

Gli interventi della Corte di cassazione che illustriamo riguardano i delitti di cui agli artt. 452-bis e 452-ter del codice penale; uno è relativo alla nuova procedura di cui alla parte VI-bis del Dlgs 152/2006.

SVERSAMENTO IN UN CORSO D'ACQUA DI REFLUI NON DEPURATI DERIVANTI DA UNA DISTILLERIA

Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 10515 del 27/10/2016 - 3/3/2017

A seguito dell'ordinanza di misura coercitiva degli arresti domiciliari applicata dal tribunale di Napoli, l'indagato – accusato di inquinamento ambientale per lo sversamento in un corso d'acqua di reflui non depurati derivanti da una distilleria – ricorreva per Cassazione deducendo diversi motivi, tra cui la natura non volontaria degli sversamenti da cui era derivato l'inquinamento, essendo stati posti in essere dal ricorrente tutti gli interventi volti a eliminare il rischio di sversamenti accidentali. La Corte confermava l'esistenza dei gravi indizi di reato, consistenti nel superamento dei valori tabellari, da cui scaturiva una situazione ambientale gravemente alterata e deteriorata, tale da cagionare in due corsi d'acqua la moria della fauna ittica e venatoria, e da incidere negativamente sullo stato di salute di alcuni abitanti; veniva anche confermata l'oggettiva sussistenza del nesso causale tra le violazioni poste in essere e l'evento prodotto: gli elementi che concretizzano la fattispecie di cui all'art. 452-bis nel caso esaminato sono quindi: la moria della fauna; la sospensione dell'uso dell'acqua a fini irrigui (che sarebbe di per sé sufficiente a integrare il delitto); i valori analitici alterati; l'estensione del fenomeno; gli odori nauseabondi; la natura abusiva degli scarichi della distilleria.

L'ordinanza cautelare personale è stata però annullata in quanto non adeguatamente motivata sul pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato, a fronte di un sequestro degli impianti "che ha sottratto al dominio del ricorrente la causa dell'evento".

SEQUESTRO PREVENTIVO DI UN DEPURATORE

Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 15865 del 31/1 - 30/3/2017

L'indagato ricorreva in Cassazione contro il rigetto di un'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip, avente ad oggetto un impianto di depurazione comunale. Nel merito i motivi addotti dal ricorrente riguardavano il *tempus commissi delicti*, in quanto le

condotte contestate sarebbero state poste in essere prima dell'entrata in vigore della L. 68/2015, nonché la configurabilità dell'art. 452-bis sulla base del mero superamento dei limiti soglia.

La Corte ha respinto il ricorso, indicando le fonti di prova ai fini della configurabilità dell'art. 452-bis – relative al superamento dei valori soglia – dalle quali si vinceva la produzione di uno stato di grave e stabile deterioramento idrico del corso d'acqua, contaminato da materie fecali, schiume e fonte di odori nauseabondi, condotte abusive poiché poste in essere in assenza di autorizzazione. Si riporta alle definizioni enunciate con la sentenza n. 46170/2016, con alcune precisazioni. In primo luogo la natura di reato di danno causalmente orientato della norma, che pur se non irreversibile, attraverso i termini deterioramento e compromissione evoca l'idea di un risultato raggiunto. Ritornava sul concetto di deterioramento, avvicinandolo alla fattispecie di danneggiamento ex art. 635 c.p., configurabile quando la cosa che ne costituisce oggetto sia ridotta in uno stato tale da rendere necessaria, ai fini del ripristino, un'attività non agevole ovvero qualora ne sia diminuito in maniera apprezzabile il valore, o anche se ne impedisca parzialmente l'uso.

La compromissione, intesa quale modo di essere o manifestarsi del deterioramento, coglie del danno l'aspetto funzionale, in quanto evoca un concetto di relazione tra l'uomo e i bisogni o interessi che la cosa deve soddisfare. Nel caso di specie, la Corte individua nella ridotta utilizzazione del corso d'acqua in conformità alla sua destinazione, quale conseguenza della condotta, un'ipotesi sufficiente a integrare il danno che la minaccia della sanzione penale intende prevenire. Relativamente alle conseguenze prodotte, viene tracciata una linea di demarcazione: si parlerà di art. 452-bis fin quando la compromissione e il deterioramento non divengano irreversibili; caso in cui si ricadrà nell'ambito di applicazione del più severo disastro ambientale, ai sensi dell'art. 452-ter c.p., non esistendo zone franche intermedie tra i due reati.

ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AI PROCEDIMENTI IN CORSO

Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 35581 del 15/6/2017

In un ricorso per Cassazione contro una sentenza del tribunale di Cuneo di condanna per la contravvenzione di cui all'art. 279, primo comma, Dlgs 152/2006, i ricorrenti deducevano l'illegittimità costituzionale dell'art. 318-octies in relazione agli artt. 3 e 25 Cost. nella parte in cui non prevede l'applicabilità del nuovo meccanismo di estinzione delle contravvenzioni ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L. 68/2015.

La Corte non ha accolto la questione, ritenendola priva di rilevanza per il giudizio in corso.

Una varietà di casi, accompagnata da una precisione ricostruttiva delle fattispecie, che conferma la necessità, per tutti gli operatori, di avere uno sguardo attento sulle applicazioni giurisprudenziali delle nuove norme, sia a livello di legittimità, in Cassazione, che di merito, nei tribunali territoriali.